



24160.17

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

C. I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

DIDONE ANTONIO	Presidente
BISOGNI GIACINTO	Consigliere
FERRÒ MASSIMO	Consigliere
DI MARZIO MAURO	Consigliere
DOLMETTA ALDO ANGELO	Consigliere - Rel.

Opposizione stato passivo

Ud. 06/06/2017CC
Cron. 24160
R.G.N. 28992/2011

ORDINANZA

sul ricorso 28992/2011 proposto da:

(c.f. _____ ,

_____ ,
i, giusta procura a

_____ ,
margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

Fallimento | _____ Costruzioni s.p.a., in persona del curatore
avv. C _____

_____ , che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

1

ex art. 493
2017

^.

avverso il decreto del TRIBUNALE di PIACENZA, depositato il 03/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1.- Andrea _____ ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento _____ Costruzioni s.p.a., articolando un motivo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza che, con provvedimento del novembre 2011, ha dichiarato inammissibile l'opposizione dallo stesso proposta nei confronti dell'esclusione dal relativo stato passivo.

Ha rilevato in proposito il Tribunale che il significato della norma dell'art. 95 legge fall., che disciplina la presentazione di osservazioni da parte dei creditori al progetto di stato passivo, «non può che essere quello di definire davanti al Giudice delegato tutte le questioni concernenti le istanze di ammissione al passivo, anche in funzione deflattiva dei giudizi di opposizione (rispondente altresì a ragioni di economia processuale), con conseguente inammissibilità dell'opposizione nel caso in cui la proposta del curatore circa la non ammissione del credito ... non abbia formato oggetto di contestazione da parte del creditore».

Nei confronti del dispiiegato ricorso resiste il Fallimento i
Costruzioni, che ha depositato un apposito controricorso.

2.- Il motivo di ricorso svolto da Andrea lamenta
«violazione e/o falsa applicazione dell'art. 95 e dell'art. 98 legge fall.
in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ.». Il motivo contesta, in
particolare, che la norma dell'art. 95 stabilisca, a carico del creditore
istante, dei peculiari oneri, o doveri, di replica alle rilevazioni svolte
dal curatore in sede di progetto di stato passivo, sì che la mancata
presentazione delle stesse non denota alcuna acquiescenza.

3.- In relazione al ricorso presentato da Andrea il
Procuratore Generale ha svolto, tra l'altro, i rilievi qui di seguito
trascritti.

«Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto. La
questione di diritto posta all'attenzione della Corte ed avente rilievo
generale ... si articola come segue: si tratta di stabilire se, nei casi in
cui il creditore, dinanzi alla proposta del curatore di non ammettere
al passivo il credito di cui alla domanda avanzata ex art. 93 l.f., non
abbia efficacemente spiegato le sue difese proponendo osservazioni
per contrastare la posizione assunta dal curatore, possa, una volta
che il giudice delegato abbia rigettata la sua pretesa, decidendo in
conformità alla posizione assunta dagli organi della procedura,
impugnare il provvedimento reiettivo ai sensi dell'art. 98 l.f.».

«Definita in questi termini la problematica, la soluzione proposta dal
Tribunale di Piacenza non merita di essere condivisa. Va, infatti, data
continuità al principio (Cass. 11026/2013; Cass. 20584/2014)
secondo cui la mancata presentazione delle osservazioni del creditore
per contrastare la proposta negativa del curatore non può mai
assumere il valore della acquiescenza ex art. 329 c.p.c., intesa come

manifestazione espressa o tacita della volontà della parte soccombente di non volersi avvalere della impugnazione, poiché l'acquiescenza non è, neppure in astratto, configurabile rispetto ad un atto proveniente da un soggetto terzo, peraltro in un momento in cui il suo contenuto non è stato ancora recepito dal giudice (come esposto, invero, la tesi sostenuta con il decreto è quella secondo cui le osservazioni avrebbero dovuto valere a contrastare la proposta non ancora esaminata nel merito)».

4.- Il Collegio ritiene di condividere integralmente i riportati rilievi, che sono stati svolti dal Procuratore, così pure facendoli propri.

Il motivo di ricorso va pertanto accolto. Il decreto del Tribunale di Piacenza va dunque cassato e la causa rinviata innanzi al giudice del merito, affinché valuti la sussistenza ed efficacia del credito esposto dalla ricorrente. Al medesimo viene pure demandata la liquidazione delle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Piacenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 5 luglio 2017.

Il Presidente

